

## SCHEDA TEMATICA N. 7 – Identificazione e rintracciabilità dell'animale (I&R)

### CORRETTA IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELL'ANIMALE

L'operatore che detiene bovini, ovicaprini, equini e suini provvede affinché ciascuno di tali animali sia identificato conformemente secondo le modalità di seguito specificate e previste dal [Manuale Operativo di cui al DM 07.03.2023](#) modificato dal [DM 27 gennaio 2025](#).

#### **Bovini**

- *due marchi auricolari*, uno su ciascun padiglione auricolare, di cui uno può essere rappresentato da un marchio elettronico, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione  
oppure
- *un marchio auricolare convenzionale* apposto al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed *un bolo ruminale* riportanti entrambi lo stesso codice identificativo (il bovino tra i 20 e i 60 giorni di età può essere identificato solo con un marchio auricolare) – tale modalità è obbligatoria per:
  - bovini nati in stabilimenti delle regioni e delle province autonome che comunicano ufficialmente alla DGSAF entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente manuale di volere applicare questa modalità;
  - bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui in BDN è registrata la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo";
  - bovini nati in qualsiasi stabilimento per cui l'operatore abbia richiesto alla ASL l'applicazione di questa tipologia di mezzi di identificazione;
  - bovini movimentati verso e da pascolo provenienti da territori che non hanno i requisiti inerenti allo stato sanitario degli animali previsti da piani nazionali di controllo;
  - bovini detenuti in allevamenti per cui l'Autorità competente ritiene opportuna tale modalità di identificazione;
  - bovini dichiarati non destinati alla produzione di alimenti (NDPA) e quindi irrevocabilmente esclusi dalla produzione di latte e di carne.

Nel caso di bovini introdotti da Stati dell'UE non movimentati nei successivi 3 mesi, il documento di identificazione può non essere presente in quanto è previsto che possa essere distrutto dall'operatore successivamente all'iscrizione del capo in BDN.

#### **Ovini e caprini**

Gli ovini e caprini destinati all'invio diretto al macello prima dei 12 mesi sono identificati entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, con *modalità semplificata*, ossia almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto sul padiglione auricolare recante in modo visibile, leggibile e indelebile:

- il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale;  
oppure
- il codice di identificazione individuale dell'animale.

Gli ovicaprini diversi dai suddetti sono identificati individualmente entro i 6 mesi di età, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante:

- *un marchio auricolare* apposto al padiglione auricolare ed *un bolo ruminale* riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.

Le regioni e le province autonome possono autorizzare come secondo mezzo di identificazione, *in alternativa al bolo ruminale*, *un marchio auricolare elettronico* apposto all'altro padiglione auricolare e riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale.

#### **Equini**

Per gli equini destinati ad essere macellati prima dei 12 mesi di età non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso Paesi terzi e che lasciano lo stabilimento di nascita solo per il trasporto diretto al macello, l'operatore può richiedere l'identificazione semplificata tramite:

- rilascio del certificato di identificazione semplificato generato dalla BDN, contrassegnato dall'identificativo riportato sulla *fascia al pastorale*.

Gli altri equini sono identificati mediante:

- *transponder iniettabile* con codice identificativo corrispondente a quello riportato nel documento di identificazione a vita (SLID). L'operatore è responsabile della veridicità e correttezza dei dati forniti per la identificazione dell'equino, oltre che della custodia del documento unico di identificazione a vita e dell'aggiornamento delle informazioni in BDN e nel documento.

Un equino è considerato destinato alla macellazione a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita.

### Suini

Ogni animale deve essere identificato nello stabilimento di nascita entro i 70 giorni dalla nascita, e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante:

- *un marchio auricolare convenzionale o elettronico* apposto sul padiglione auricolare recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale.
- Ad eccezione dei suini a mantello pigmentato, quali i suini di razze autoctone a mantello nero ed i cinghiali, in alternativa alle modalità riportate al punto precedente i suini *possono* essere identificati mediante *tatuaggio* eseguito sul padiglione auricolare sinistro recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale.

In aggiunta all'identificazione obbligatoria c.s., l'operatore *può* applicare al padiglione auricolare dei suini un marchio auricolare convenzionale o elettronico riportante il *codice identificativo individuale*.

L'operatore di allevamenti di tipologia "semibrado", oltre che ai sensi dei punti precedenti, provvede a identificare e registrare in BDN singolarmente i suini riproduttori con un *mezzo di identificazione autorizzato* applicato al padiglione auricolare, preferibilmente il destro, e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice individuale generato da BDN. L'operatore di suini detenuti in stabilimenti diversi dalla tipologia "semibrado" *può* scegliere di identificare tutti i suoi riproduttori con codice di identificazione individuale.

### IDENTIFICAZIONE NON CORRETTA E AZIONI SUCCESSIVE

Durante la visita *ante mortem* in allevamento si possono riscontrare casi di non conformità rispetto alla corretta modalità di identificazione gli animali, che però possono essere in due situazioni distinte. Sta alla valutazione del Veterinario che esegue la visita giudicare se la tracciabilità di quel animale venga garantita o meno.

A titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti è riportata una possibile casistica:

#### 1. Casi di identificazione non corretta che non garantisce la tracciabilità

<b>Bovini</b>	Nessun marchio auricolare o nessun bolo endoruminale
	Solo un marchio auricolare non leggibile (sbiadito, non integro, ecc.)
	Solo un marchio auricolare con segni di manomissione (attaccato con chiodo o rivetto, incollato, ecc.)
	Solo un marchio auricolare corretto, ma nessun segno di foro sull'altro padiglione auricolare
<b>Ovicaprini</b>	Solo un marchio auricolare convenzionale, ma nessun segno di foro sull'altro padiglione auricolare
	Solo un marchio auricolare elettronico, ma nessun segno di foro sull'altro padiglione auricolare
	Solo bolo endoruminale, ma nessun segno di foro sul padiglione auricolare o presenza di due fori
	Marchio auricolare convenzionale e marchio auricolare elettronico/bolo con identificativi diversi
<b>Suini</b>	Nessun mezzo di identificazione
	Marchio auricolare convenzionale o elettronico non leggibile/manomesso
	Tatuaggio non leggibile
	Marchio auricolare individuale non leggibile, in assenza di tatuaggio
<b>Equini</b>	Nessun mezzo di identificazione o più mezzi di identificazione

Nel caso in cui la visita *ante mortem* rilevi situazioni di non conformità che rappresentano un rischio per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali, inclusi animali non correttamente identificati e di cui non è possibile garantirne la tracciabilità, il veterinario dispone che gli animali in questione siano abbattuti e distrutti secondo normativa. Contestualmente segnala al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente sull'allevamento la non conformità rilevata in sede di verifica sulla corretta identificazione dell'animale, per i seguiti di competenza e l'applicazione delle sanzioni previste.

## 2. Casi di identificazione non corretta che garantisce la tracciabilità

<b>Bovini</b>	Solo 1 marchio auricolare corretto e segno di foro sull'altro padiglione auricolare (N.B. se presente richiesta di duplicato in BDN o presenza dell'altro marchio a disposizione → <b>capo da considerarsi regolarizzato</b> e nessuna segnalazione)
<b>Ovicapri</b>	Solo marchio auricolare elettronico senza segno di foro sull'altro padiglione auricolare e nessun bolo
	Solo bolo endoruminale e segno di foro sull'altro padiglione auricolare (N.B. se presente richiesta di duplicato in BDN o presenza dell'altro marchio a disposizione → <b>capo da considerarsi regolarizzato</b> e nessuna segnalazione)
<b>Suini</b>	Tatuaggio non leggibile, ma presenza di marchio auricolare individuale (convenzionale o elettronico)

L'identificazione dell'animale deve corrispondere a quanto riportato nella documentazione di scorta (Modello 3 elettronico ed eventuale passaporto) e, se del caso, nel registro dei trattamenti.

In casi eccezionali in cui non è possibile la compilazione informatizzata dello stesso per cause non dipendenti dalla volontà dell'allevatore, è ammessa la possibilità di emettere un Modello 3 cartaceo compilato a mano: in questo caso il VU deve verificare la qualifica sanitaria indicata in BDN, riportarla sul Modello 3 e apporvi timbro e firma a convalida.

Gli animali che sono considerati **regolarizzati** in seguito alle valutazioni del veterinario (vedi sopra) possono essere macellati d'urgenza e inviati al macello senza indicazioni particolari e altri seguiti.

Negli altri casi:

- gli animali possono essere macellati d'urgenza (con destinazione ad USO DOMESTICO PRIVATO)
- il veterinario che ha eseguito la visita *ante-mortem* segnala al Servizio Veterinario di Sanità Animale competente sull'allevamento la non conformità rilevata in sede di verifica sulla corretta identificazione dell'animale, per i seguiti di competenza e l'applicazione delle sanzioni previste.